Deliberazione 1 dicembre 2010 - VIS 170/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Amalfitana Gas S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 dicembre 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità, 23 febbraio 2009, VIS 12/09;
- la deliberazione dell'Autorità, 10 dicembre 2009, VIS 143/09.

Fatto

- 1. Con deliberazione VIS 143/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Amalfitana Gas S.r.l. (di seguito: Amalfitana o società), un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni, riscontrate sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti nel corso dell'ispezione (disposta con deliberazione VIS 12/09) effettuata da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza presso la stessa società:
 - a) violazione dell'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (articolo 25, comma 1, lett. b) della RQDG); più in dettaglio la società non dispone per tutti i

- Comuni gestiti, di un recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento ed il numero di telefono fisso dell'impianto di distribuzione denominato Contursi Terme rimanda ad altri numeri di telefono mobile:
- b) violazione dell'obbligo di disporre, a partire dall'1 luglio 2009, per tutti gli impianti di distribuzione da essa gestiti, di uno a più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (articolo 25, comma 2, lett. a) della RQDG).
- 2. Con nota dell'8 marzo 2010 (prot. 10337), Amalfitana ha presentato memoria difensiva e allegata documentazione e chiesto di essere sentita in audizione finale.
- 3. Con nota del 15 ottobre 2010 (prot. Autorità 34471), il responsabile del procedimento ha comunicato a Amalfitana le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
- 4. In data 9 novembre 2010 Amalfitana ha dichiarato di rinunciare all'audizione finale innanzi al Collegio (prot. Autorità 36988) e con nota del 19 novembre 2010 (prot. Autorità 38216) ha depositato un'ulteriore memoria difensiva con allegata documentazione.

Valutazione giuridica

- 5. L'art. 25, comma 1, lettera b) della RQDG stabilisce che le imprese di distribuzione del gas devono disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici.
- 6. L'art. 25, comma 2, lettera a) della medesima deliberazione stabilisce che a partire dall'1 luglio 2009 l'impresa distributrice deve disporre, per tutti gli impianti di distribuzione da essa gestiti, nessuno escluso, di uno o più centralini di pronto intervento, in grado di assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 25.1 la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute.
- 7. Dagli elementi acquisiti emerge che la società Amalfitana si è resa responsabile della violazione della citate disposizioni come confermato dalle dichiarazioni rese nella check list durante le verifiche ispettive del 15 e 16 ottobre 2009. In particolare il rappresentante della società ha dichiarato che per alcuni comuni, "(...) la segreteria telefonica del numero di pronto intervento rimanda ad un numero fisso presenziato che risponde alla chiamata oltre ad un numero di apparecchio mobile o in alternativa a due numeri telefonici di apparecchi mobili". Amalfitana ha dichiarato, inoltre, che "(...) a causa del frazionamento dei centri operativi, è in fase di studio l'ottimizzazione dell'architettura del citato impianto (impianto di registrazione vocale) al fine di garantire (...) la copertura dell'intero territorio servito dalle reti di distribuzione del gas della stessa (...)".
- 8. Infine non risultano condivisibili le affermazioni della società, rese nella citata memoria difensiva dell'8 marzo 2010, secondo le quali le condotte contestate rappresenterebbero "lievi discrasie (...) rispetto alle disposizioni imposte dall'Autorità che comunque non rivestono quel carattere di necessarietà e non costituiscono disposizioni poste a tutela della collettività e/o a tutela dell'interesse generale". Al contrario, gli obblighi connessi al servizio di pronto intervento imposti dalle disposizioni dell'Autorità agli esercenti sono volti a garantire la

sicurezza del servizio di distribuzione al fine di tutelare l'incolumità delle persone e delle cose.

Quantificazione della sanzione

- 9. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- 10. Con deliberazione ARG/com 144/08 l'Autorità ha adottato "linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
- 11. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Amalfitana contrasta con disposizioni volte ad assicurare la sicurezza del servizio di distribuzione attraverso l'imposizione agli esercenti di obblighi relativi al servizio di pronto intervento di cui all'art. 25 del RQDG. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla deliberazione violata, costituito dall'incolumità delle persone e delle cose.
- 12. Le infrazioni contestate sono cessate nel mese di dicembre 2009. In particolare, con nota dell'11 dicembre 2009, nel rispetto dei termini fissati in sede di verifica ispettiva, Amalfitana ha inviato agli uffici dell'Autorità una comunicazione con la quale informava di aver ottemperato agli impegni presi allegando una relazione esplicativa dell'organizzazione del servizio di pronto intervento. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) della RQDG, entrata in vigore l'1 gennaio 2009, si è protratta per un tempo di circa un anno, mentre la disposizione di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), della medesima deliberazione, entrata in vigore l'1 luglio 2009, si è protratta per un breve periodo di tempo di circa 5 mesi.
- 13. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, la società non ha addotto alcun elemento.
- 14. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- 15. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante pari ad euro 2.580.306

DELIBERA

- 1. si accerta la violazione, da parte di Amalfitana Gas S.r.l., dell'articolo 25, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a) della RQDG, nei termini di cui in motivazione;
- 2. è irrogata nei confronti di Amalfitana Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.000,00 (venticinquemila);

- 3. si ordina a Amalfitana Gas S.r.l. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- 4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
- 5. si ordina a Amalfitana Gas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- 6. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Amalfitana Gas S.r.l., via Fanelli, n. 206/4, 70125 Bari e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

1 dicembre 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis